

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**
ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Rev. 1 del 19/11/2018
Rev. 2 del 26/02/2020
Rev. 3 del 28/12/2020
Rev. 4 del 21/11/2022
Rev. 5 del 01/03/2023

INDICE

PARTE GENERALE

1	INTRODUZIONE	
1.1	Delibera di adozione del Modello	8
1.2	Definizioni	8
1.3	Decreto	9
1.4	Le fattispecie di reato	10
1.5	Apparato sanzionatorio	19
1.6	Delitti tentati	20
1.7	Vicende modificative dell'Ente	20
1.8	Procedimento di accertamento dell'illecito	22
1.9	Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente	22
1.10	Linee Guida	23
1.11	Sindacato di idoneità	24
2	FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO	
2.1	Finalità del Modello	25
2.2	Costruzione del Modello	25
2.3	Modifica, integrazione e attuazione del Modello	26
2.4	Destinatari del Modello	26
3	COMPONENTI DEL MODELLO	
3.1	Policies, procedure e sistema di controllo esistenti	27
3.2	Oggetto sociale	27
3.3	<i>Corporate Governance</i>	28
3.4	Costituzione dell'Organismo di Vigilanza	30
3.5	Codice Etico	31
3.6	Sistema di informazione e formazione dei Dipendenti e Collaboratori	31
3.7	Sistema disciplinare	31
3.8	Misure nei confronti dei componenti del Comitato Direttivo	33
3.9	Misure nei confronti del Presidente e del Vice-Presidente	33
3.10	Misure nei confronti degli altri organi della Fondazione	33
3.11	Misure nei confronti dei Collaboratori o di partner commerciali	33
4	ORGANISMO DI VIGILANZA	
4.1	Composizione	34
4.2	Durata in carica e sostituzione dei componenti	34
4.3	Regole di convocazione e funzionamento	35
4.4	Funzioni	36
4.5	Poteri	36
4.6	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	37
4.7	Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza	38
4.8	Archivio	38
5	WHISTLEBLOWING	
5.1	Normativa e finalità dello strumento	38
5.2	Modalità di segnalazione	38
5.3.	Riservatezza	40
5.4	Tutela del Segnalante	41
5.5	Esclusione della tutela del Segnalante	4

PARTE SPECIALE A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A	43
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)	43
2.1	Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio	43
2.2	Fattispecie di peculato	45
2.3	Fattispecie di corruzione	45
2.4	Concussione	48
2.5	Abuso di ufficio	50
2.6	Fattispecie di Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico,	50
2.7	Frode informatica	50
2.8	Truffa aggravata a danni dello stato e indebita percezione di erogazioni,	51
2.9.	Malversazione	51
2.10	I reati informatici	52
2.11	Traffico di influenze illecite	53
2.12	Delitto di frode nelle pubbliche forniture	54
3.	REGOLE GENERALI	55
3.1	Il sistema in linea generale	55
3.2	Il sistema di deleghe e procure	56
3.3	Principi generali di comportamento	56
3.4.	Principi generali di comportamento in relazione ai reati informatici	57
3.5.	Regole di condotta	58
3.6.	Gestione delle informazioni e dei dati sensibili	59
4.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	59

PARTE SPECIALE B

Reati societari

1.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B	61
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI	61
2.1	Reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità e false comunicazioni sociali delle società quotate	61
2.2	Reato di formazione fittizia del capitale	62
2.3	Reati di operazioni in pregiudizio dei creditori	63
2.4	Reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi	63
2.5	Reato di impedito controllo	64
3.	REGOLE GENERALI	65
3.1	Il sistema in linea generale	65
3.2	Principi generali di comportamento	65
4.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	66

PARTE SPECIALE C

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C	68
2.	LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE	69
3.	PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI	

SICUREZZA	70
4. REGOLE GENERALI	70
4.1 Il sistema in linea generale	70
4.2 Principi generali di comportamento	71
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	71

PARTE SPECIALE D

Reati Ambientali

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D	74
2. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (Art. 2 del D.Lgs 121/2011 e Art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015)	74
2.1 Reati contro l'ambiente in genere	74
2.2 Reati in tema di scarichi idrici	75
2.3 Reati in tema di gestione rifiuti	76
2.4 Reati in tema di emissioni in atmosfera	78
3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI	80
4. REGOLE GENERALI	80
4.1 Il sistema in linea generale	80
4.2 Il sistema di deleghe e procure	81
4.3 Principi generali di comportamento	81
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	83

PARTE SPECIALE E

Reato concernente l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E	85
2. FATTISPECIE DEL REATO CONCERNENTE L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	85
3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	87
4. REGOLE GENERALI	87
4.1 Il sistema in linea generale	87
4.2 Principi generali di comportamento	87
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	88

PARTE SPECIALE F

Reato di corruzione tra privati

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F	90
2. FATTISPECIE DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	90
3. Processi sensibili nell'ambito del reato di corruzione tra privati	91
4. REGOLE GENERALI	92
4.1 Il sistema in linea generale	92
4.2 Principi generali di comportamento	92
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	92

PARTE SPECIALE G

Reato di adescamento di minorenni

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G	94
------------------------------------	----

2.	FATTISPECIE DEL REATO DI ADESCAMENTO DI MINORENNI	94
3.	PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI ADESCAMENTO DI MINORENNI	94
4.	REGOLE GENERALI	95
4.1	Il sistema in linea generale	95
4.2	Principi generali di comportamento	95
5.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	95

PARTE SPECIALE H

Reati tributari

1.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H	97
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI	97
2.1	Reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 1 e 2 D Lgs 74/2000	97
2.2	Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 D Lgs 74/2000	97
2.3	Reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 D Lgs 74/2000	98
2.4	Reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 D Lgs 74/2000	98
2.5	Reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art.8 D Lgs 74/2000	99
2.6	Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 D Lgs 74/2000	99
2.7	Reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater D. Lgs 74/2000	99
2.5	Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11 D Lgs 74/2000	99
3.	REGOLE GENERALI	100
3.1	Il sistema in linea generale	100
3.2	Principi generali di comportamento	100
4.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	101

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Delibera di adozione del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal Comitato Direttivo della Fondazione con delibera del 26 marzo 2008 e successivamente modificato ed aggiornato a seguito della delibera del 3 dicembre 2012, del 24 maggio 2016, del 19 novembre 2018 e del 28 dicembre 2020.

1.2 Definizioni

- **Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività della Fondazione nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **Collaboratore/i:** indica i consulenti, collaboratori esterni, partner commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di IFOM;
- **Comitato Direttivo:** indica il Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di IFOM;
- **Consiglio Consultivo:** indica il Consiglio Consultivo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione;
- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche;
- **Dipendente/i:** indica le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali o in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Decreto, ivi compresi borsisti e collaboratori interni;
- **Direttore Amministrativo:** indica il responsabile del buon andamento gestionale ed amministrativo della Fondazione;
- **Direttore Scientifico:** indica il responsabile dell'attività scientifica e di ricerca della Fondazione;
- **Ente o Enti:** indica l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;
- **HR:** indica la Funzione Risorse Umane e Organizzazione;
- **IFOM o la Fondazione:** indica la Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare;
- **Modello:** indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo interno della Fondazione, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Presidente:** indica il Presidente di IFOM;
- **Vice Presidente:** indica il vice Presidente della Fondazione;
- **Processi sensibili:** indica l'area di attività o di funzioni nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati. Si tratta di processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** indica le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;
- **Revisore dei Conti:** indica il soggetto incaricato ai sensi dell'art. 18 dello

Statuto di IFOM;

- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto;
- **TUF:** indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

1.3 Decreto

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 – avente ad oggetto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reati commessi nell'interesse o a vantaggio dei medesimi Enti.

In tal modo la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche è stata adeguata ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Il Decreto si applica:

- nel settore privato, alle società e alle associazioni, riconosciute e non, e agli enti con personalità giuridica;
- nel settore pubblico, solo agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell'Ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato. Infatti, l'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è chiamato a rispondere ogni qual volta determinati reati (specificati nel Decreto stesso) siano stati commessi *“nel suo interesse o a suo esclusivo vantaggio”*, da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in Posizione Apicale);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La responsabilità dell'Ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se attribuita nell'ambito di un procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se l'autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato ed anche se il reato è estinto per cause diverse dall'amnistia; inoltre, ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

1.4. Le fattispecie di reato

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25- quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, art. 25 – octies.1,¹ 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies e 25 – sexiesdecies, art. 25-septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”) e 25-duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”)² del Decreto, e dalla L. , più precisamente:

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**³, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- (ii) **reati contro la fede pubblica**, richiamati dall’art. 25-bis, introdotto nel Decreto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99⁴;
- (iii) **delitti contro l’industria e il commercio**, richiamati dall’art. 25-bis.1, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99⁵;

¹ In data 29 novembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”. Il provvedimento in parola, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 – octies.1, finalizzato a sanzionare l’indebito utilizzo e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente nell’interesse o vantaggio di quest’ultimo.

² Introdotti con la Legge 9 marzo 2022, n. 22, con entrata in vigore dal 23 marzo 2022

³ Modificati con la legge n. 69/2015 e con la legge n. 3/19 c.d. legge spazzacorrotti che sono stati integrati con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 pubblicato il 15 luglio 2020 in G.U. n. 177 che ha ampliato il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l’art. 24, anche l’**Unione europea**) prevedendo altresì una nuova circostanza aggravante per il caso in cui l’Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall’illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle **sanzioni interdittive** previste dal co. 3, che richiama l’art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁴ Detti reati comprendono: falsificazione in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art- 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

⁵ Detti reati comprendono: Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p., delitto introdotto ex novo); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p., delitto introdotto ex novo).

- (iv) **reati societari**, richiamati dall'art. 25-ter, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. del 11 aprile 2002, n. 61 e s.m.i.⁶;
- (v) **reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**; richiamati dall'art. 25-quater, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 7/2003⁷;
- (vi) **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-quater.1, introdotto nel Decreto dalla Legge del 9 gennaio 2006, n. 7⁸;
- (vii) **delitti contro la personalità individuale**; richiamati dall'art. 25-quinques, introdotto nel Decreto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228⁹;

⁶ Così come meglio dettagliato nella relativa parte speciale B del presente Modello.

⁷ Si tratta dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale *per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”. Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).

⁸ Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p..

⁹ Detti reati comprendono: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.); tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l'altro, comportato alcune significative modifiche nel D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-quinques del medesimo D. Lgs. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall'art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600-quinques [Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Oltre a tali novazioni, il D. Lgs. 39/2014 estende l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un'ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro. L'art. 3 prevede infatti che “al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinques del D. Lgs. 231/2001, dopo le parole «600-quater.1.» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies»”. Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie

- (viii) **abusi di mercato;** richiamati dall'art. 25-sexies, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62¹⁰;
- (ix) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro,** richiamati dall'art. 25-septies, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123;
- (x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio,** richiamati dall'art. 25-octies, introdotto nel Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 e modificati dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195¹¹ ;
- (xi) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore,** richiamati dall'art. 25-novies, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99¹²;
- (xii) **reati informatici,** richiamati dall'art. 24-bis, introdotto nel Decreto dalla

incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. “per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

¹⁰ Detti reati comprendono: i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) di cui al Testo Unico della Finanza, D. Lgs. del 28 febbraio 1998, n. 58.

¹¹ Detti reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p) introdotto dalla legge 186/2014. Con riferimento a tale ultimo reato, considerato che i presidi attualmente implementati dalla Fondazione sembrano idonei allo scopo di contenere il rischio di commissione dello stesso, quest'ultima non ha ritenuto allo stato, di operare un *risk assessment ad hoc* e ciò anche in ragione del fatto che i reati fonte dell'autoriciclaggio – inteso come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività della Fondazione, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del Decreto – sono già stati oggetto di mappatura nell'analisi del rischio in sede di adozione e successivi aggiornamenti del Modello Organizzativo. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato “strumentale” alle fattispecie presupposto di natura non-colposa già identificate in sede di mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato “fonte” dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato. In ogni caso, al fine di meglio valutare l'eventuale impatto che l'introduzione di tale reato potrebbe avere sulla attività della Fondazione, la stessa ha convenuto di attendere i chiarimenti dottrinali e giurisprudenziali sul punto, al fine di comprendere appieno gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. In data 30 novembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285, il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale” che, intervenendo sulle fattispecie incriminatrici già richiamate dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 (Ricettazione – art. 648 c.p., riciclaggio – art. 648 bis c.p., impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p., nonché autoriciclaggio 648 ter1 c.p.), ha esteso l'applicazione dei suddetti reati a tutti i proventi derivanti da siffatta categoria di fattispecie criminosa, con la conseguenza che quest'ultima non sarà più limitata alle condotte di natura dolosa, ma ricomprenderà ora anche i delitti puniti a titolo di colpa nonché le contravvenzioni, se puniti con pena detentiva massima superiore ad un anno e con pena minima di sei mesi. Il decreto in parola è entrato in vigore il 15 dicembre 2021.

¹² La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita etc.. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, etc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno “SIAE”; la produzione, installazione etc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

legge 18 marzo 2008, n. 48¹³;

(xiii) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art.24-ter, introdotto nel Decreto dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94¹⁴;

(xiv) **reati transazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹⁵;

(xv) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25 undecies, introdotto dal D.Lgs. 121/2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011 e s.m.i.¹⁶;

(xvi) **reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25 dodicies, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109;

(xvii) **reato di corruzione tra privati**, richiamato dall'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 109;

(xviii) **delitti contro la personalità individuale**, richiamato dall'art. 25quinques, comma 1 lettera a, introdotto dalla Legge 199/2016¹⁷.

¹³ Detti reati comprendono: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazioni, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617-quater e 617-quinquies c.p.); danneggiamento di sistemi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); falsità di un documento informatico (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

¹⁴ Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

¹⁵In questo caso non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità degli Enti deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*".

¹⁶Così come meglio dettagliato nella relativa parte speciale D del presente Modello.

¹⁷ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o

- (xix) **reati contro razzismo e xenofobia**, richiamati dall'art 25 terdecies;
- (xx) **reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamato dall'art. 25 quaterdecies;
- (xxi) **reati tributari**, richiamati dall'art 25 quinquiesdecies, introdotto dalla Legge 157/2019 a cui sono stati aggiunti altri a seguito della novella di cui al D.Lgs 75/2020.
- (xxii) **reato di contrabbando**, richiamato dall'art. 25 sexsiesdecies, introdotto con il recente D. Lgs 75/2020¹⁸.
- (xxiii) **delitti contro il patrimonio culturale**, richiamati dagli artt. 25-septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”) e 25-duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”), introdotti con la Legge 9 marzo 2022, n. 22, con entrata in vigore dal 23 marzo 2022¹⁹

territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

¹⁸ Il reato di “Contrabbando” punisce il traffico clandestino delle merci tra diversi stati senza il pagamento dei dazi doganali o in spregio alle disposizioni che limitano il commercio di determinati beni è previsto dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale. Qualora l’Ente incorra in una violazione del reato di contrabbando la sanzione pecuniaria applicabile sarà fino a 200 quote ed è prevista, altresì, un’aggravante per il caso in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

¹⁹ Le nuove disposizioni del Codice penale introdotte con la Legge 9 marzo 2022 inaspriscono il sistema punitivo a tutela del paesaggio e dei beni culturali: il Titolo VIII-bis, introdotto nel Codice Penale, prevede la tutela del paesaggio mediante il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito, anche colposi, di beni paesaggistici, nonché quello di appropriazione, importazione e alienazione illecita, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Rileva la responsabilità amministrativa degli Enti se i reati paesaggistici sono commessi da manager o dipendenti dell’impresa nell’interesse o a vantaggio. In particolare, i reati presupposto che fanno scattare la responsabilità dell’Ente sono il reato di devastazione e saccheggio di beni paesaggistici ex art. 518-terdecies c.p., nonché la distruzione, dispersione, deterioramento di beni paesaggistici ex art. 518-duodecies c.p. Le sanzioni pecuniarie variano da cento e novecento quote e sanzioni interdittive fino a due anni.

I reati di recente introduzione attraverso l’articolo 25 septiesdecies sono i seguenti:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad estendere la responsabilità amministrativa di cui al Decreto in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria, ai reati in materia di ambiente.

L'articolo 4 del Decreto precisa inoltre che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10²⁰ Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dai

200 a 500 quote;

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

I reati di recente introduzione attraverso il nuovo articolo 25-duodevicies sono i seguenti:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

²⁰ Per maggiore chiarezza espositiva si riportano di seguito gli articoli 7, 8, e 9 del Codice Penale:

Art. 7: Reati commessi all'estero.

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

delitti contro la personalità dello Stato italiano;

delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero.

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Art. 10: Delitto comune dello straniero all'estero.

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

- si trovi nel territorio dello Stato;

- si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

- l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Segue l'elencazione dei Reati che sono stati trattati ai fini della predisposizione del presente Modello, segnatamente:

- ✓ i Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ✓ i Reati Societari;
- ✓ i Reati in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro;
- ✓ i Reati Ambientali;
- ✓ il Reato concernente l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- ✓ il Reato di corruzione tra privati.

Si tralasciano i restanti reati la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile in IFOM.

*

Reati contro la P.A.

Art. 314 c.p.	Peculato; ²¹
Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui ²² ;
Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato;
Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Art. 317 c.p.	Concussione;
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione;
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 bis c.p.);
Art. 319-ter, co. 1°, c.p.	Corruzione in atti giudiziari;
Art. 319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione;
Art. 322-bis c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) ²³ ;
Art. 323 c.p.	Abuso di ufficio; ²⁴
Art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Art. 346- bis c.p.	Traffico di influenze illecite;
Art. 356 c.p.	Delitto di frode nelle pubbliche forniture; ²⁵

²¹ Il reato di peculato è stato introdotto dal D.Lgs 75/2020 limitatamente se il fatto offende gli interessi finanziari della Unione Europea.

²² Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui è stato introdotto dal D.Lgs 75/2020 limitatamente se il fatto offende gli interessi finanziari della Unione Europea.

²³ Modificato con D.Lgs n. 156 del 4 ottobre 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"

²⁴ Il reato di abuso di ufficio è stato introdotto dal D.Lgs 75/2020 limitatamente se il fatto offende gli interessi finanziari della Unione Europea

²⁵ Introdotto dal D.Lgs 75/2020

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico²⁶;
 Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 Art. 640 ter c.p. Frode informatica²⁷;
 Art. 2 L. 898/1986 Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.²⁸

Reati societari

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali;
Art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità;
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate;
Art. 2623 c.c.	Falso in prospetto (abrogato), sostituito dall'art. 173 bis del TUF;
Art. 2624 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo;
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti;
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori;
Art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interesse;
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale;
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati;
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea; Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Reati contro la sicurezza sul luogo di lavoro introdotti dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123

- Reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; e
- Reato di lesioni colpose gravi o gravissime commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

²⁶ Modificato con D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" c.d. Riforma Cartabia che dovrebbe entrare in vigore dal 30 dicembre 2022.

²⁷ Modificato con D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" c.d. Riforma Cartabia che dovrebbe entrare in vigore dal 30 dicembre 2022.

²⁸ Introdotto dal D.Lgs 75/2020 e modificato con D.Lgs n. 156 del 4 ottobre 2022

Reati Ambientali

Art. 137 D.Lgs. 152/06	Sanzioni penali in tema di scarichi idrici;
Art. 256 D.Lgs. 152/06	Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
Art. 256 D.Lgs. 152/06	Bonifica dei siti;
Art. 258 D.Lgs. 152/06	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
Art. 259 D.Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti;
Art. 260 D.Lgs. 152/06	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
Art. 260-bis D.Lgs. 152/06	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
Art. 279 D.Lgs. 152/06	Sanzioni in tema di emissioni in atmosfera;
Art. 3 Legge 549/1993	Utilizzo di sostanze ozono lesive;
Art. 452- bis c.p.	Inquinamento ambientale;
Art. 452-quater c.p.	Disastro ambientale;
Art. 452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente;
Art. 452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
Art. 452-octies c.p.	Circostanze aggravanti;
Art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
Art. 733 c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Reato concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione).

Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies, d.lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124]

- a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;²⁹
- e) il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;³⁰

²⁹ Introdotto con D. Lgs 75/2020 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro,

³⁰ Introdotto con D. Lgs 75/2020, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro,

- f) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- g) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- h) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- i) il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater, d.lgs 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;³¹
- i) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono, inoltre, applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

1.5 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto), attraverso un sistema basato su "*quote*" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-*bis*, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di

³¹ Introdotta con D. Lgs 75/2020, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

cui all'art. 25-*quater*, nonché i delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

1.6 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta dell'ipotesi particolare del c.d. "*recesso attivo*", prevista dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.7 Vicende modificative dell'Ente

Il Decreto disciplina altresì il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Secondo l'art. 27, comma 1, l'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "*fondo comune*" concerne le associazioni non riconosciute.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del Decreto) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa del Decreto afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito*

è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di trasformazione, l'art. 28 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29); infatti, l'ente risultante dalla fusione assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (articolo 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del Decreto prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'articolo 11, comma 2 del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'articolo 32 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Decreto, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le

limitazioni seguenti:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era comunque a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del Decreto prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4).

1.9 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'Ente per reati commessi da soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti ove l'Ente provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze (vedi art. 6, comma secondo del Decreto):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.10 Linee Guida

L'art. 6 comma 3 del Decreto prevede *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati."*

La Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "*Linee Guida di Confindustria*") segnalando, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono alle società di utilizzare i processi di "*risk assessment*" e "*risk management*" e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi;
- progettazione di un sistema di controllo preventivo;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo.

Nel marzo 2014 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni approvate nel 2004 e nel 2008) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia il quale, in data 21 luglio 2014, ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della suddetta versione aggiornata con l'approvazione della stessa.

Il decreto del Ministero della Giustizia 26 giugno 2003, n. 201 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2003 ed entrato in vigore il 19 agosto 2003) ha, peraltro, previsto che il direttore generale della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia:

1.10.1 esaminerà i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, inclusi i codici già inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso (ossia fino al 19 agosto 2003), fra i quali rientrano anche le Linee Guida di Confindustria;

1.10.2 potrà comunicare all'associazione rappresentativa di categoria - entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del codice di comportamento o, per i codici inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso, entro trenta giorni decorrenti da tale data, ossia decorrenti dal 19 agosto 2003 - eventuali osservazioni sull'idoneità del codice di comportamento a fornire le indicazioni specifiche di settore per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione.

Qualora, dopo l'eventuale formulazione delle osservazioni, l'associazione invii al Ministero il codice di comportamento ai fini di un ulteriore esame, il termine di trenta giorni decorre dalla data della nuova comunicazione. In caso contrario, rimane impedita l'acquisizione di efficacia del codice. Decorso trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

Allo stato, non constano (i) l'eventuale formulazione di osservazioni alle Linee Guida di

Confindustria da parte del Ministero, né (ii) le collegate modifiche delle Linee Guida di Confindustria e il loro nuovo invio al Ministero.

1.11 Sindacato di idoneità

In tale contesto, l'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo *ad hoc* nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto, indipendentemente dalla possibile revisione dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*".

Il giudizio di idoneità, in altre parole, è formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

2 FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI IFOM

2.1 Finalità del Modello

Scopo del Modello è la creazione, in relazione alle Attività Sensibili di IFOM, di un sistema strutturato ed organico, costituito da codici di comportamento, *policies*, procedure e attività di controllo, che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei Reati sensibili ai sensi del Decreto.

In particolare, tale sistema si basa su:

- un distinto codice etico di comportamento, che fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare nello svolgimento dell'attività;
- una serie di procedure che indicano le modalità operative dell'attività lavorativa;
- una struttura organizzativa chiara, coerente con le attività aziendali e tale da garantire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali;
- un sistema di deleghe gestionali interne e di procure a rappresentare la Fondazione verso l'esterno che assicuri una chiara attribuzione dei compiti, coerente con la struttura organizzativa e con il sistema di controllo di gestione;
- un sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie che permetta di individuare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello e del codice etico di comportamento;
- l'attribuzione ad un organismo, interno alla Fondazione, del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza).

2.2 Costruzione del Modello

La Fondazione, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del presente Modello, conferendo specifico mandato a dei consulenti esterni, aventi il necessario know-how.

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

1) Identificazione della Attività Sensibili ed “as-is analysis”

L'identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali del Comitato Direttivo e del Revisore dei Conti, deleghe di poteri, ed altro) la conduzione di un audit in campo ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (principio dei quattro occhi, tracciatura delle procedure, documentazione dei controlli, ecc.), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

Si segnala che tra le Attività Sensibili sono state considerate anche quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione di Reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi).

2) Effettuazione della “gap analysis”

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello.

I risultati di tale attività di mappatura delle aree a rischio, dei controlli attualmente in essere (“*as-is*”) e di identificazione delle debolezze e dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno (“*gap analysis*”) sono rappresentati in 3 documenti consegnati ad IFOM in data 23 novembre 2007, in un documento consegnato in data 25 maggio 2012 relativamente alla parte speciale D, ed in uno consegnato in data 22 novembre 2020 relativo alle altre Parti Speciali.

Struttura del Modello

Il presente modello è costituito da una “PARTE GENERALE” e da sette singole “PARTI SPECIALI” predisposte per alcune delle diverse categorie di reato contemplate nel Decreto e di interesse per IFOM. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale A, denominata “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto e delle sue successive modificazioni ed integrazioni. La Parte Speciale B, denominata “*Reati Societari*”, si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*ter* del Decreto e delle sue successive modificazioni ed integrazioni. La Parte Speciale C, denominata “*Reati derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro*” si applica per le tipologie di reato previste nel Decreto con l’introduzione del nuovo art. 25-*septies*. La parte speciale D denominata “*Reati ambientali*”, che si applica per le fattispecie di reati introdotti dall’art. 25-*undecies* del Decreto. La parte speciale E, denominata “*Reato concernente l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” si applica per il reato previsto all’art. 25-*duodecies* del Decreto. La parte speciale F, denominata “*Reato di corruzione tra privati*”, si applica per il reato previsto all’art. 25-*ter* del Decreto. La parte speciale G, denominata “*Reato di adescamento di minorenni*”, si applica per il reato previsto all’art. 25-*quinquies* del Decreto. Infine, la parte speciale H, denominata “*Reati tributari*”, si applica per il reato previsto all’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231/2001.

2.3 Modifica, integrazione e attuazione del Modello

Ogni modifica ed integrazione del Modello è rimessa alla competenza del Comitato Direttivo della Fondazione.

All’Organismo di Vigilanza spetta il compito di curare l’aggiornamento del Modello, proponendo al Comitato Direttivo le necessarie modifiche ed integrazioni.

Il Comitato Direttivo e l’Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, sono responsabili della corretta attuazione e del controllo del rispetto del Modello.

2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di IFOM o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di IFOM (Soggetti in Posizione Apicale);
- a tutti i dipendenti (anche borsisti) di IFOM sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei soggetti posti in posizione apicale (Dipendenti);
- ai consulenti, collaboratori, partner commerciali/finanziari agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di IFOM (Collaboratori).

Il Modello e i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo **3.6**; pertanto i destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Fondazione.

3 COMPONENTI DEL MODELLO

3.1 Policies, procedure e sistema di controllo esistenti

Come già evidenziato, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, in primo luogo, delle policies, delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti in IFOM, in quanto idonei, secondo quanto previsto dal Decreto, a valere anche come misure di prevenzione dei Reati.

In particolare, IFOM è dotato di procedure formalizzate relativamente solo ad alcune aree ed attività oltre che di una serie di consuetudini comportamentali e di controllo che però non risultano essere sistematicamente formalizzate.

3.2 Oggetto sociale

La Fondazione ha lo scopo di svolgere e promuovere la ricerca scientifica nel campo della Oncologia Molecolare e con particolare riguardo a quei settori della nuova biotecnologia basata sulle tecnologie genomiche e postgenomiche, anche mediante l'apporto coordinato degli enti e delle istituzioni ad essa aderenti, ovvero mediante accordi con gli enti esterni. La Fondazione si propone inoltre di collaborare con istituti scientifici, università, enti pubblici o privati sia in ambito nazionale sia internazionale per la formulazione, la valutazione, e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo della Oncologia Molecolare.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al proseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al proseguimento degli scopi istituzionali, di consorzi e società anche di capitali, nonché partecipare a enti del medesimo tipo;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, anche del personale docente delle scuole, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori ed organismi nazionali ed

internazionali, ed il pubblico;

- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, e della diffusione a mezzo *world wide web*;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.3 Corporate Governance

La *governance* della Fondazione a seguito della modifica statutaria intervenuta ai fini dell'adeguamento dell'Ente alla Riforma degli Enti del Terzo Settore introdotta con D. lgs 117/2017 è attualmente affidata a:

- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Direttore Scientifico;
- Direttore Generale.

Gli organi della Fondazione sono:

- Presidente e Vice-Presidente;
- Comitato Direttivo;
- Direttore Scientifico;
- Direttore Generale;
- Organo di Controllo;
- Revisore Legale.

Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente è nominato dal Fondatore e resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per altri due mandati consecutivi. Egli ha la legale rappresentanza della alla gestione nonché all'organizzazione della Fondazione, cura i rapporti con il Fondatore e le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private.

Il Vice-Presidente è a tutti gli effetti il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Generale della Fondazione e da al massimo due membri cooptati dal Comitato stesso. E' membro del Comitato Direttivo, con diritto di voto, il Presidente del Fondatore.

Al Comitato Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione della cui autonomia scientifica ed operativa è garante.

Il Comitato Direttivo, quindi, è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

In particolare, il Comitato Direttivo provvede a:

- definire e approvare il documento di programmazione pluriennale di gestione nonché quello scientifico;
- approvare il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione

accompagnatoria e finanziaria e il bilancio sociale;

- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate;
- deliberare la costituzione e/o la partecipazione a consorzi e società;
- previa approvazione scritta del Fondatore, deliberare lo scioglimento dell'Ente.

Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico è nominato dal Fondatore sentito il Presidente della Fondazione e resta in carica fino all'approvazione del bilancio consultivo relativo al terzo esercizio successivo alla propria nomina e può essere rinnovato per altri due mandati consecutivi.

Il Direttore Scientifico, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Comitato Direttivo, è il responsabile delle attività scientifiche e di ricerca della Fondazione, nonché della loro attuazione.

In particolare, il Direttore Scientifico:

- predispone i piani di programmazione scientifica pluriennali da sottoporre al Comitato Direttivo;
- individua ed organizza le aree di attività scientifica della Fondazione ed organizza e dirige le attività di ricerca della stessa;
- cura gli aspetti esecutivi dei progetti;
- delega a coordinatori scientifici compiti specifici relativi alle esigenze organizzative e funzionali di singoli progetti od aree di attività;
- propone al Comitato Direttivo l'assunzione ed il licenziamento del personale scientifico;
- mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività scientifica della Fondazione.

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio consultivo relativo al quarto esercizio successivo alla propria nomina e può essere rinnovato per altri due mandati consecutivi.

Il Direttore Generale ha il compito di garantire – nel rispetto del vincolo di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale – il supporto amministrativo, logistico e finanziario dell'attività scientifica della Fondazione, così come definita nel piano scientifico approvato dal Comitato Direttivo.

Il Direttore Generale è responsabile del buon andamento gestionale ed amministrativo della Fondazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione anche di intesa con il Direttore Scientifico;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza agli atti del Presidente ovvero del Comitato Direttivo
- sovrintende alla gestione di tutto il personale e propone al Comitato Direttivo l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'area amministrativa;
- sovrintende all'eventuale acquisto, dismissione e locazione delle strutture, degli impianti e degli immobili deliberati dal Comitato Direttivo;

- propone il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato Direttivo per l'approvazione.

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, più due supplenti, nominati dal Fondatore e dura fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e può essere rinnovato per un solo mandato consecutivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa, anche ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Revisore Legale

La contabilità ed il Bilancio di esercizio sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione indipendente nominata dal Comitato Direttivo.

Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo di IFOM viene definito dal Comitato Direttivo.

Le principali funzioni di cui si compone l'organizzazione della Fondazione sono, alla data attuale, le seguenti:

- Direzione Generale;
- Direzione Scientifica;

così come rappresentate più in dettaglio nell'Organigramma riportato nell'**Allegato 1**.

Per ciascuna delle funzioni sopra elencate è nominato un responsabile e le relative responsabilità e competenze sono descritte nello Statuto della Fondazione.

La funzione HR provvede periodicamente all'elaborazione e alla diffusione dell'organigramma di IFOM.

Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo è basato sui seguenti principi:

- le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità e competenza;
- ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti;
- i poteri assegnati con le deleghe e le procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, che sono conferiti unicamente da Statuto o delibere del Comitato Direttivo;
- poteri relativi a singoli affari, conferiti con procure notarili *ad hoc* o altre forme di delega in relazione al contenuto.

Il Consiglio Direttivo o il Presidente approveranno la revisione del sistema di deleghe di potere attualmente in essere presso IFOM.

3.4 Costituzione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'articolo 6 comma 1, lettera b), stabilisce che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che tale

organismo debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

La costituzione di un organismo avente le caratteristiche sopra indicate è stata approvata da IFOM con delibera del Comitato Direttivo del 26 marzo 2008.

Tale delibera ha anche stabilito che l'organismo venga denominato Organismo di Vigilanza, ne ha indicato le funzioni e i poteri, così come descritti nel successivo capitolo 4 della presente Parte Generale e lo ha dotato di un proprio autonomo budget.

3.5 Codice Etico

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori di IFOM devono attenersi alle regole indicate nel Codice Etico, come da ultimo modificato ed approvato in data 25 Maggio 2010 ed accluso al presente Modello Organizzativo quale **Allegato 2**.

Il Codice Etico fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti (anche borsisti) e i Collaboratori sono tenuti a rispettare durante lo svolgimento e in relazione alla propria attività lavorativa.

3.6 Sistema di informazione e formazione dei Dipendenti

L'adozione del Modello da parte della Fondazione viene comunicata ai Dipendenti mediante consegna del Modello unitamente al Codice Etico ad ogni Dipendente e contestuale richiesta di rilascio da parte del Dipendente stesso di una dichiarazione attestante la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso (**Allegato 3**). Tale dichiarazione è inviata dal Dipendente al responsabile della funzione HR che la conserva nella cartella del Dipendente stesso.

Ai nuovi assunti il Modello viene consegnato dalla funzione HR unitamente al resto della documentazione che generalmente viene consegnata all'atto dell'assunzione e gli stessi sono tenuti a rilasciare una dichiarazione che attesti la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso. Tale dichiarazione viene inviata dal Dipendente al responsabile della funzione HR, che la conserva nella cartella dello stesso.

Il Modello viene consegnato anche ai Collaboratori della Fondazione, cui pure viene richiesto di rilasciare attestazione di ricezione ed impegno; tale dichiarazione è conservata dal responsabile della funzione HR.

È inoltre prevista ed effettuata una specifica attività di formazione dei Dipendenti in merito ai contenuti del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria; la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso.

La funzione HR, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, predispone una pianificazione annuale della formazione.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la funzione HR.

3.7 Sistema disciplinare

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Infatti, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, viene attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una delle fattispecie dei Reati o Illeciti Amministrativi.

Fermi restando gli obblighi per la società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei Dipendenti sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Modello - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile della funzione HR, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento (anche, se necessaria, previa sospensione cautelare).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di otto giorni dal momento in cui gli organi direttivi scientifici ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di otto giorni dalla presentazione di deduzioni da parte del lavoratore ovvero di sedici giorni dalla contestazione, nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

Il sistema sanzionatorio e disciplinare è costantemente verificato e, ove occorra, modificato su proposta dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la funzione HR.

3.8 Misure nei confronti dei componenti del Comitato Direttivo

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Comitato Direttivo, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Comitato Direttivo ed il Presidente (qualora non sia il destinatario delle misure da adottarsi), affinché prendano tutti gli opportuni provvedimenti, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la revoca delle deleghe eventualmente conferite al componente in questione.

3.9 Misure nei confronti del Presidente e del Vice-Presidente

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente e/o del Vice-Presidente l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Comitato Direttivo, il quale prende tutti gli opportuni provvedimenti ed adotta le misure più idonee previste dalla legge.

3.10 Misure nei confronti degli altri organi della Fondazione

In caso di violazione del Modello da parte degli altri organi di IFOM, l'Organismo di Vigilanza informa il Presidente e l'intero Comitato Direttivo, i quali prendono gli opportuni provvedimenti ed adottano le misure più idonee previste dalla legge.

3.11 Misure nei confronti dei Collaboratori o di *partner* commerciali

In caso di violazione del Modello da parte di Collaboratori o di *partner* commerciali, a seconda della gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme al Comitato Direttivo ed al Presidente, valuterà se porre termine alla relazione e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù di specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Composizione

L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma collegiale, interagisce con il Comitato Direttivo e riporta direttamente allo stesso.

L'Organismo di Vigilanza è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'autonomia e l'indipendenza richieste dalla norma sono garantite dal fatto che l'Organismo di Vigilanza è posto all'esterno dei processi produttivi, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative e in posizione di staff al Comitato Direttivo.

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza è assicurata:

- dalle specifiche competenze professionali dei componenti;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie autonome al fine di avvalersi di consulenze esterne e delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e dei Collaboratori.

La continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza è garantita dalla circostanza che lo stesso opera presso la Fondazione.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle Attività Sensibili e alle eventuali modifiche della struttura organizzativa, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un regolamento interno/piano di lavoro specifico emanato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

4.2 Durata in carica e sostituzione dei componenti

Il Comitato Direttivo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate). È altresì rimessa al Comitato Direttivo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante propria delibera, le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Comitato Direttivo e/o Consiglio Consultivo di IFOM;
- non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Fondazione;
- non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con IFOM, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'appartenenza al Collegio Sindacale di queste ultime, né intrattenere significativi rapporti d'affari con i componenti del Comitato Direttivo che siano muniti di deleghe;
- non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dei componenti del Comitato Direttivo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- non devono essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei Reati (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura

simile).

I singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Comitato Direttivo e allo stesso Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, a prescindere dalla modifica di composizione del Comitato Direttivo che li ha nominati, a meno che il rinnovo del Comitato Direttivo dipenda dalla commissione di uno dei Reati; in tal caso il neo eletto organo amministrativo provvede a costituire un nuovo Organismo di Vigilanza.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui ai precedenti punti, la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i componenti dell'Organismo non possono essere revocati dal Comitato Direttivo se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei Reati (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);
- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Comitato Direttivo provvede a nominare *ex novo* tutti i componenti.

4.3 Regole di convocazione e funzionamento

L'Organismo di Vigilanza potrà disciplinare con specifico regolamento le norme per il proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce trimestralmente e la relativa documentazione viene distribuita almeno 3 giorni prima di ogni incontro;
- gli incontri si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- il Presidente, il Vice-Presidente ed il Comitato Direttivo possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- per la validità degli incontri dell'OdV è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti in carica;
- possono essere effettuati incontri *ad hoc* e tutte le decisioni prese durante questi incontri devono essere riportati nel successivo incontro trimestrale;
- le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza

di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente al Comitato Direttivo;

- i verbali degli incontri riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

Fino alla eventuale formalizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza del regolamento di cui sopra, la convocazione e il funzionamento dello stesso si basano sui predetti principi.

4.4 Funzioni

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha il compito principale di presiedere alle attività e alle riunioni dell'organo. Il Presidente può chiedere ad uno degli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza di fare da presidente *pro tempore*, nel caso in cui il Presidente stesso non sia disponibile o nel caso lo richieda una particolare situazione. Il Presidente ha il compito di preparare l'agenda per gli incontri, di redigere un piano annuale di controlli per il monitoraggio delle attività regolate dal Modello e, se necessario, di disporre la preparazione di procedure operative dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Le principali funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma/piano di lavoro di vigilanza e controllo;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire i Reati;
- vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello;
- promozione dell'aggiornamento del Modello, nel caso ciò si rendesse necessario.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:

- assicurare l'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- verificare periodicamente le procure e le deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui le stesse non siano più coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- verificare periodicamente il sistema di generazione e impiego delle risorse finanziarie, indicando alle funzioni competenti, ove ne emerga la necessità, possibili miglioramenti;
- promuovere e assicurare l'elaborazione di istruzioni ai Dipendenti e ai Collaboratori in merito ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- segnalare al Comitato Direttivo e alla funzione HR l'avvenuta violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e del rispetto del Modello da parte dei destinatari dello stesso.

4.5 Poteri

Affinché l'Organismo di Vigilanza abbia le caratteristiche di autonomia e di indipendenza prescritte dal Decreto, il Comitato Direttivo gli conferisce il potere di:

- accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative ad IFOM;
- avvalersi di tutte le strutture della Fondazione, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusi i

Soggetti Apicali e le società di revisione, in relazione a tutte le attività della Fondazione;

- richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Comitato Direttivo per affrontare questioni urgenti;
- richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, agli incontri dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni di seguito elencate (unitamente al Revisore dei Conti) forniscono all'Organismo di Vigilanza, a richiesta di quest'ultimo, *reports* relativamente alle attività rispettivamente svolte:

- Presidente e Vice-Presidente;
- Direttore Generale;
- Comitato Direttivo.

L'Organismo di Vigilanza può anche richiedere *reports ad hoc* anche ad altre funzioni non menzionate sopra.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è informato, mediante apposite segnalazioni scritte, da parte dei Dipendenti e Collaboratori di IFOM in merito ad ogni atto o fatto che potrebbe ingenerare una responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto.

In particolare, i destinatari del Modello hanno l'obbligo di riportare ogni sospetta violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza, preferibilmente inviando un'e-mail al seguente indirizzo team-odv@ifom.eu (ma può essere utilizzato qualunque altro mezzo di comunicazione).

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche nel caso in cui la loro segnalazione dovesse poi risultare priva di fondamento.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza adotta i provvedimenti atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione e delle persone accusate erroneamente e in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuta con attenzione ed imparzialità le segnalazioni ricevute, e può svolgere tutti gli accertamenti e gli approfondimenti all'uopo necessari.

Qualora la segnalazione chiami potenzialmente in causa la responsabilità (diretta o indiretta) di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ovvero della funzione cui detto componente è preposto, l'Organismo di Vigilanza procede alle valutazioni di cui sopra sentito l'interessato, ma con l'esclusione di quest'ultimo dal processo valutativo e decisionale.

In aggiunta alle segnalazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse, da chiunque ne abbia notizia:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- qualsiasi spostamento di denaro tra IFOM ed altra controllata o collegata che non trovi giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- le partite pendenti ivi comprese quelle nei confronti di società controllate o collegate, di importo complessivo superiore a Euro 2.000.000 che non siano state riconciliate entro 60 giorni dal loro sorgere, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Fondazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agiscono con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate all'esterno.

4.7 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla propria attività:

- continuativamente al Presidente;
- su base semestrale al Comitato Direttivo.

A tale scopo l'Organismo di Vigilanza predispone:

- per il Presidente rapporti *ad hoc*;
- per il Comitato Direttivo:

Annualmente, una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili; in tale relazione l'Organismo di Vigilanza illustra altresì un piano annuale di attività per l'anno successivo.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Comitato Direttivo e con il Presidente sono verbalizzati e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza.

4.8 Archivio

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni in un archivio apposito, anche elettronico.

L'accesso a questo archivio è permesso ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, al Presidente ed ai componenti del Comitato Direttivo.

La modifica è permessa solo all'OdV.

5 WHISTLEBLOWING

5.1 Normativa e Finalità

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo 231 le misure legate alla

presentazione e gestione delle segnalazioni da parte di un dipendente, di violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 2-bis. *I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venute a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attivita' di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

5.2 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono pervenire in forma non anonima ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, utilizzando esclusivamente una (o più) delle seguenti modalità:

a) tramite invio di email all'indirizzo di posta elettronica del professionista nominato dall'OdV per l'incombente, che provvederà ad informare l'OdV tempestivamente: avv.luigiliguori@gmail.com;

b) tramite posta interna o per mezzo di servizio postale esterno, con busta indirizzata all'Organismo di Vigilanza di IFOM (presso la Sede di Milano, via Adamello 16) e oggetto "Riservata".

Per garantire la riservatezza il nominativo del mittente non deve comparire sulla busta;

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata a uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che redige il verbale e lo fa sottoscrivere al dichiarante.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;

b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi e altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;

e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

f) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza che provvede alla necessaria verifica effettuando ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e

segretezza.

L'Organismo di Vigilanza, ai fini della verifica di cui sopra, potrà interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantirne la massima riservatezza e potrà trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni.

In caso di verificata violazione del Modello di organizzazione gestione e controllo 231, l'Organismo di Vigilanza informerà il Direttore del Dipartimento Human Resources per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari applicabili in base al Codice Disciplinare di IFOM nei confronti del trasgressore o dei trasgressori.

5.3 Riservatezza

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura di segnalazione, ad eccezione dei casi in cui sia ascrivibile al segnalante una condotta improntata da dolo o colpa grave o un disegno penalmente rilevante (es: reato di diffamazione o reato di calunnia) ovvero illecite ai sensi del vigente codice civile ovvero ancora nelle ipotesi in cui la tutela della riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di autorità ispettive e di controllo). Al di fuori di tali specifici casi, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La violazione della tutela di riservatezza del segnalante da parte del personale di IFOM, fatti salvi i casi sopra specificatamente indicati in cui la rivelazione della identità è ammessa, configura responsabilità disciplinare ai sensi del vigente Codice Disciplinare di IFOM.

Nel caso in cui la segnalazione determini l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del soggetto cui è ascritta la violazione del modello organizzativo, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione a la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, e sempre che tale ultima circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione mediante la presentazione di memorie difensive.

5.4 Tutela del Segnalante.

IFOM tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento, ecc.

Il dipendente che ritiene essere stato oggetto di discriminazione per fatto della segnalazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta condotta o atto discriminante all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile del dipartimento Human Resources. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

IFOM valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione e, in caso di rilevata fondatezza di comportamenti discriminatori o ritorsivi verrà sanzionato ai sensi del vigente Codice Disciplinare di IFOM.

5.5 Esclusione della tutela del segnalante

Non è dovuta alcuna tutela del segnalante -che incorrere anche in responsabilità disciplinare- nel caso in cui sia ascrivibile al segnalante una condotta improntata da dolo o colpa grave o un disegno penalmente rilevante (es: reato di calunnia) ovvero illecite ai sensi del vigente codice civile.

Sono altresì forme di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre eventuali competenti sedi, forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del *whistleblowing*.

Parte Speciale A
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A

La presente Parte Speciale A è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IFOM.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati contro la Pubblica Amministrazione, come meglio indicati nel seguente capitolo 2.

In particolare, la presente Parte Speciale A ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori di IFOM sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale A;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale A si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra IFOM e la P.A. Qui di seguito, viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni³².

2.1 Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio

Occorre chiarire preliminarmente le nozioni di “Pubblico Ufficiale” e di “Incaricato di Pubblico Servizio”, in quanto nei reati di concussione e corruzione assumono rilievo penale solo le condotte di promessa o dazione di utilità riferite a detti soggetti.

L'art. 357 c.p. definisce “**pubblici ufficiali**” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, precisando che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Il c.p. prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto

³² Modificati dalla legge 69/2015, dalla legge 3/2019 e dal D. Lgs 75/2020.

pubblico o da atti autoritativi della PA (e ciò la differenza dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della PA (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- il potere autoritativo è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- tale potere autoritativo, comporta l'esercizio di potestà attraverso i quali si esplica il rapporto di supremazia della PA nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai), e contemporaneamente attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 358 c.p. definisce “**incaricati di un pubblico servizio**” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, tale dovendosi intendere “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”:

- “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “pubblico servizio” si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Il pubblico servizio, pertanto, al pari della pubblica funzione è un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, che però non presenta i poteri tipici della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

- Va inoltre considerato che l'art. 322 bis c.p. disciplina i reati di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri;
- un funzionario o un agente delle Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli

organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis, codice penale).

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, III e IV c., si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, 1 e II c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel I c. del presente art.; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel comma 1 sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A titolo di esempio anche con particolare riferimento ai rapporti con IFOM, sono Pubblici Ufficiali:

- i dipendenti universitari;
- i medici clinici.

2.2 Peculato.

Peculato (Art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Entrambe le fattispecie di peculato sopra descritte, relative sia alla condotta appropriativa che recettiva del denaro pubblico, sono state considerate censurabili ai sensi della normativa 231 se il fatto reato rechi offesa agli interessi finanziari dell’Unione Europea.

2.3 Corruzione

Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l’attività funzionale della pubblica amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell’accettarne la promessa;
- da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

L’art. 318 c.p. disciplina la cosiddetta “corruzione impropria”, che si caratterizza per la conformità ai doveri d’ufficio dell’atto cui l’accordo si riferisce.

La corruzione è un reato necessariamente bilaterale, nel senso che, per la sua sussistenza, deve esservi una condotta sia da parte del pubblico funzionario, che accetta la dazione o la promessa dell’utilità, che da parte del privato, che dà o promette il denaro o l’utilità.

In linea generale, salvo alcune eccezioni, il c.p. punisce sia il pubblico funzionario sia il privato.

Il c.p. prevede varie forme di corruzione:

- propria o impropria, a seconda che l’accordo corruttivo abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d’ufficio o un atto conforme ai doveri d’ufficio (la corruzione impropria è punita meno gravemente della propria);
- antecedente o susseguente, a seconda che l’accordo corruttivo preceda ovvero segua il compimento dell’atto d’ufficio;
- attiva o passiva, a seconda che si consideri la condotta del pubblico ufficiale (passiva) o quella del privato (attiva).

Al riguardo si precisa che, nel caso di corruzione antecedente, il reato sussiste per il solo fatto che una somma di denaro o altra utilità sia stata data o anche semplicemente promessa al pubblico ufficiale, senza bisogno del compimento dell’atto (quest’ultimo costituisce solo il fine a cui deve tendere la promessa o la dazione).

Inoltre, si sottolinea che l’oggetto della promessa o della dazione può consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico funzionario, anche indirettamente o per interposta persona, sia in una qualsiasi utilità, anche di carattere non patrimoniale, a favore del pubblico funzionario o di soggetti a lui collegati (si pensi, ad esempio, all’attribuzione di una consulenza fittizia ad un familiare del pubblico funzionario, o all’assunzione del familiare stesso).

Con riferimento a tale reato, profili di rischio in capo alla Fondazione si individuano sotto i seguenti tre profili:

1. nell’ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (corruzione attiva);

2. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della Fondazione, nello svolgimento di attività che può essere qualificata pubblicistica (esercizio di pubblica funzione e/o di pubblico servizio) accettino una retribuzione e/o utilità e/o una promessa di retribuzione e/o utilità non dovuta (corruzione passiva);

3. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della Fondazione concorrano nel reato di corruzione (per esempio fornendo un qualsiasi titolo di aiuto al pubblico funzionario per la commissione del reato oppure agendo quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

La fattispecie di “corruzione propria” è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incarico di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quarter)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

E’ punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l’ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell’ufficio o un atto contrario ai doveri d’ufficio. Nell’istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

2.4 Concussione

Concussione (Art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la pubblica amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione alla promessa di prestazioni non dovute.

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità. La costruzione o l'induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.

Le sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/01 per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità nonché istigazione alla corruzione sono state recentemente inasprite con la Legge n. 3 del 2019, c.d. spazza corrotti,

entrata in vigore il 31.01.2019 che ha elevato la sanzione ad un periodo compreso tra quattro e sette anni nel caso di reato commesso dal soggetto apicale, e tra due e quattro anni nel caso di reato commesso dal dipendente (d.lgs. 231/01 art. 25 comma 5).

2.5 Abuso di ufficio (Art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”

Anche questa fattispecie di reato, così come quelle relative al “peculato” sopra descritte, è stata considerata censurabile ai sensi della normativa 231 solo se il fatto reato rechi offesa agli interessi finanziari dell’Unione Europea.

2.6 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Frode informatica e Reati informatici

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (Art. 640, comma 2, n. 1)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico [...]”³³.

Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura allorché, inducendo fraudolentemente in errore taluno attraverso artifici o raggiri, si procuri a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto, con danno per lo Stato o altro ente pubblico.

Ai sensi del D.Lgs. 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all’amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all’invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Fondazione.

2.7 Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando” in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura

³³ Attraverso la modifica del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” c.d. Riforma Cartabia che dovrebbe entrare in vigore dal 30 dicembre 2022 viene ad eliminarsi la procedibilità di ufficio qualora ricorra la circostanza prevista dall’art. 61 co 1 n. 7: il delitto sarà quindi punibile a querela della persona offesa, “salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall’art. 61 n. 5.

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.³⁴

Il reato di frode informatica ai danni dello Stato si configura allorché il danno nei confronti dello Stato venga arrecato per mezzo dell'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero attraverso l'intervento abusivo sui dati. L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

Con riferimento a detta attività possono venire in considerazione i seguenti reati:

2.8. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche (Art. 640, co. 2, bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640³⁵ riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 euro a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

³⁴ Attraverso la modifica del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, l'ultimo comma relativo alla procedibilità sarà così modificato “Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

³⁵ L'art. 640 c.p. (Truffa) punisce “chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

2.9 Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

2.10 I reati informatici

La legge 48/08, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 novembre 2001), ha inserito nel Decreto la fattispecie di reato relativa ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati punendo sia il danneggiamento dell'integrità del sistema informatico o telematico che il danneggiamento dell'integrità dei dati e delle informazioni in esso contenuti.

Qui si è ritenuto di citare i reati che possono contemplare la società come potenziale soggetto attivo.

Le fattispecie di reato:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Il reato viene punito sia se l'intrusione viene effettuata nel sistema informatico o telematico della Società (es. maggiorazione del costo dei servizi erogati, fatturazione servizi non richiesti) sia nel sistema di un Ente esterno, pubblico o privato, al fine di procurare un interesse o vantaggio alla società (es. accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta economica presentata per la partecipazione alla gara di appalto).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato sussiste sia nel caso un soggetto fraudolentemente intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi sia nel caso riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Costituisce reato l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici, programmi, informazioni o dati altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da

altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Trattandosi di un reato di azione e non di evento, esso sussiste anche nel caso in cui il danneggiamento non sia posto in essere e dunque in assenza di qualunque effettivo deterioramento, soppressione di dati. Il danneggiamento è infatti considerato come un aggravante del reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura qualora il fatto al punto precedente (art. 635-quater) sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento e reati volti a punire la detenzione e la diffusione di codici di accesso, di software e/o di attrezzature informatiche atte a consentire la commissione dei reati appartenenti al primo gruppo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Viene commesso il reato in oggetto quando un soggetto abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato punisce chiunque si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o ne causi l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Reati volti a punire la violazione dell'integrità dei documenti informatici e della loro gestione attraverso la falsificazione di firma digitale (elettronica):

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga alterato un documento informatico ovvero qualsiasi rappresentazione informatica pubblica o privata di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti al fine di procurare interesse o vantaggio alla Società.

Per avere efficacia probatoria il documento deve essere sottoscritto con una firma digitale o firma elettronica qualificata.

2.11 Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) novellato con Legge n. 3 del 2019, c.d. spazza corrotti, entrata in vigore il 31.01.2019.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o

asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi .

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2.12 Delitto di frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (art. 355 c.p.)³⁶ è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.”

Presentano profili di rischio tutte le attività relative all’ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e la gestione dei medesimi da parte della Fondazione.

In particolare:

- gli artt. 640 *bis* c.p. e l’art. 316 *ter* c.p. puniscono l’uso di documenti falsi o le condotte artificiose in genere, finalizzati ad ottenere le erogazioni di cui sopra; a titolo esemplificativo, si citano le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del finanziamento;
- l’art. 316 *bis* punisce chi, avendo ottenuto somme dalla PA o dalle Comunità europee finalizzate alla realizzazione di opere e per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, destina dette somme a fini diversi rispetto a quelli per cui sono state erogate; si pensi alla richiesta e all’ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell’assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all’*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall’obbligo di

³⁶ Art. 355 c.p. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.

destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da un vantaggio rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

3. REGOLE GENERALI

3.1 Il sistema in linea generale

Il presente paragrafo delinea le regole generali che devono informare il sistema organizzativo di IFOM.

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti³⁷, alle norme del Codice Etico, alle *policies* ed alle procedure aziendali, alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di IFOM dovrà essere caratterizzato dai seguenti elementi:

- Gli strumenti organizzativi (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono esser improntati a principi generali di:
 - conoscibilità all'interno della Fondazione,
 - chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri,
 - chiara descrizione delle linee di riporto.
- Ogni processo decisionale deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:
 - principio dei *quattro occhi*, costituito dalla separazione, all'interno di ciascun processo, quanto meno tra il soggetto a cui compete l'impulso decisionale ed il soggetto a cui spetta la fase esecutiva;
 - documentazione e tracciabilità di ogni azione operata all'interno del processo;
 - documentazione dei controlli effettuati sul processo.

3.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenza delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Con il termine "**delega**" si intende l'atto interno all'ente di attribuzione di funzioni e compiti a determinati soggetti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative; e per "**procura**" il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce a taluni soggetti dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "**procura generale funzionale**" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali che deve presentare un sistema di deleghe, ai fini di un'efficace

³⁷ In particolare si ricorda, con riferimento ai reati di cui agli artt. 438, 439, 440, 441, 443 e 445 del c.p., la necessaria conformità al DPR 203/88 (Attuazione delle direttive CEE in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti), al D.Lgs 152/99 (Tutela delle acque dall'inquinamento), al D.Lgs 334/99 (Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), al D.Lgs 230/95 (Rispetto delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di IFOM rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (per i Consulenti deve essere prevista apposita clausola contrattuale);
- il potere di gestione conferito con la delega deve essere parametrato alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornato in conseguenza di eventuali mutamenti organizzativi,
- ciascuna delega deve indicare in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato,
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o statutariamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali,
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al delegato o al procuratore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

3.3 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono attenersi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di IFOM.

In primo luogo, è fatto espresso divieto a carico dei Soggetti Apicali, Dipendenti e Collaboratori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale A o che costituiscano violazioni ai principi ed alle procedure aziendali ivi previste.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico), in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione) a funzionari pubblici, sia italiani sia stranieri;

- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per IFOM;

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di *outsourcer*, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accertarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con IFOM e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi in IFOM ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori di beni e/o servizi o da chiunque altro produca, venda o promuova, qualunque presidio utilizzabile da IFOM, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità, purché approvate preventivamente dall'OdV;
- promettere od erogare *benefits* o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell'esercizio, salvo che non siano stati preventivamente approvati dall'OdV, sentito il Comitato Direttivo;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero influenzare l'indipendenza di giudizio in ambito gare e/o di bandi di finanziamento per le attività di ricerca scientifica;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura, fatta eccezione per quanto previsto dalle procedure oggi operative all'interno della Fondazione;
- assumere alle dipendenze di IFOM dipendenti della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e parenti, ovvero ex impiegati della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Fondazione.

3.4 Principi di comportamento in relazione ai reati informatici:

In riferimento al rischio di commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati, al fine di garantire la sicurezza informatica ovvero la protezione dell'integrità, della disponibilità e della riservatezza dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione, la Fondazione si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- **Riservatezza:** assicurare che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garantire che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo.

Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- Disponibilità: assicurare la reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

3.5 Regole di condotta specifici in relazione ai reati informatici.

Gli Amministratori, i Dirigenti e tutti i dipendenti della Fondazione ed in via indiretta i consulenti, i fornitori e i partner in forza di apposite clausole contrattuali sono chiamati a:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione;
- in caso di smarrimento o furto dell'apparecchiatura informatica, informare tempestivamente gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa; • astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni; • osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda.

Il processo della gestione accessi ai servizi internet e del sistema informativo aziendale si articola nelle seguenti fasi: Comunicazione assunzione del candidato a IT (Responsabile del personale); Definizione del profilo utente (Responsabile del Personale); Assegnazione di user id e password provvisoria e segnalazione automatica periodica di cambio password per login (IT), Installazione programmi (IT), Acquisto di eventuale hardware su richiesta email del Direzione del Personale (IT); Tracciabilità degli accessi (IT); Segnalazione necessità cancellazione utente a IT (Direzione del Personale); Richiesta cancellazione Utenti e profili per cessazione del

rapporto di lavoro (IT); Back up giornaliero/settimanale dati del sistema su virtual storage dedicati (IT); Gestione connessioni a Internet - utenti autorizzati (IT); Accesso ai SI per manutenzione software e hardware (Fornitori Esterni); Gestione licenze - numero licenze e numero utenze, tracciabilità e archiviazione della documentazione per eventuale controllo da parte dell'Authority - (Direzione del Personale - IT).

Tracciabilità

IT conserva tracciabilità delle operazioni contabili e di ogni back up.

Procure e deleghe

IT conserva tutta la documentazione relativa alla gestione dei dati aziendali. Amministrazione conserva la documentazione sulla politica aziendale di utilizzo strumenti informatici e la documentazione relativa alle licenze.

3.6 Gestione delle informazioni e dei dati personali e sensibili.

Come prescritto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 la Fondazione ha adottato protocolli sulla Sicurezza e sul trattamento dei dati.

È responsabilità del Legale Rappresentante di IFOM verificarlo e aggiornarli.

Gli incaricati del trattamento sono chiamati ad adottare le precauzioni e le misure disponibili per prevenire eventi dannosi e proteggere le informazioni ed i dati personali, oggetto dei corsi di informazione e del materiale di aggiornamento che verrà periodicamente distribuito.

Particolare attenzione e diligenza è richiesta al/i Responsabile/i del Trattamento, il/i quale/i deve/devono rispettare i principi di imparzialità, correttezza, nel rispetto della legge e del Codice Etico.

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Parte Speciale B
REATI SOCIETARI

N.B. Sulla base delle valutazioni effettuate, si ritiene che il rischio di commissione dei reati descritti nei paragrafi che seguono sia relativamente basso e comunque inferiore al livello di rischio identificabile per la categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui sopra.

A tal proposito si evidenzia che sono stati presi in considerazione solo i Reati Societari che si ritiene possano essere, in ipotesi, commessi nell'ambito della Fondazione.

Per completezza, si segnala che sono stati oggetto di analisi anche gli altri Reati Societari indicati nel relativo elenco della parte generale del presente Modello, anche se le fattispecie ivi contemplate non sono ritenute applicabili ad IFOM.

I risultati dell'analisi di tutti i Reati in esame sono contenuti nel documento denominato "Mappatura Rischi e Controlli Interni" consegnato alla Fondazione in data 23 novembre 2007.

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B

La presente Parte Speciale B è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IFOM.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati societari, come meglio indicati nel seguente capitolo **2**.

In particolare, la presente Parte Speciale B ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di IFOM sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale B;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale B si riferisce ai reati societari. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

2.1 Reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate³⁸.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con

³⁸ Così come modificati dalla legge n. 69/2015.

la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

2.2 Reato di formazione fittizia del capitale

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Con riferimento alle attività relative all'attribuzione di azioni, si può configurare un reato quando queste siano emesse per un valore nominale minore rispetto a quello dichiarato in quanto il capitale verrebbe gonfiato in misura corrispondente alla

differenza tra valore di attribuzione e valore nominale.

Per quanto riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni, questa è sanzionata in quanto crea l'illusoria moltiplicazione della ricchezza sociale e il reato sussiste anche quando le operazioni non siano contestuali, essendo sufficiente che esse costituiscano oggetto di un accordo unico.

Anche la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti e dei beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione (che si ha quando siano violati i criteri di ragionevolezza e di correlazione tra il risultato della stima ed i parametri di valutazione seguiti ed esposti, criteri già parzialmente esplicitati dal legislatore all'art. 2343 c.c.) è sanzionata in quanto crea un illusorio aumento di ricchezza.

2.3 Reato di operazioni in pregiudizio dei creditori

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La norma punisce gli amministratori che effettuano operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

2.4 Reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) *“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al decreto 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”*

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal c.c., rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare agli altri membri del consiglio e ai sindaci ogni interesse che i medesimi, per

conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

2.5 Reato di impedito controllo

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

- Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio ad esempio l'art.2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;

- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt.2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;

- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt.2409 da bis a septies c.c..

Il reato sussiste non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.

- I componenti del Comitato Direttivo e le persone che a qualsiasi titolo prestino loro collaborazione, a fronte di richieste di chiarimenti e/o di consegna di documenti, nonché a fronte di ogni altra iniziativa di controllo da parte dei soci dei membri del collegio sindacale, devono fornire le notizie e la documentazione a cui hanno diritto e devono permettere l'esercizio delle attività di controllo astenendosi dal porre in essere qualunque attività che possa impedire anche solo ostacolare tali iniziative.

Il reato – che punisce gli illeciti ostativi alle attività di controllo attribuite ai soci, agli organi sociali deputati e alle società di revisione – sussiste non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai

soci.

3. REGOLE GENERALI

3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i Soggetti in Posizione Apicale, i Dipendenti ed i Collaboratori devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure operative per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Fondazione ed in via generale ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso IFOM;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario di IFOM.

3.2 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di IFOM.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali di IFOM (e dei Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al capitolo 2 della Presente Parte Speciale B o violino i principi e le procedure aziendali previste nella stessa.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio, e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IFOM.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio e consolidato, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione,
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione,
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai potenziali investitori ed ai Soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di IFOM. A tale riguardo, è fatto divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi,
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di IFOM;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà consigliare.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Revisore interno o della società di revisione,
- porre in essere, in occasione di assemblee atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazioni della volontà assembleare,
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione della "percezione esterna" di IFOM, da parte di tutti gli interlocutori interni ed esterni, in termini, per esempio, di risultati scientifici prodotti, di ricerche effettuate, di dati qualitativi di struttura, di risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti, comunicati da IFOM medesimo;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità,
- esporre nelle predette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di IFOM,
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (es.: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate, ecc.).
- Tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in

relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Parte Speciale C

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA
TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO - PREVISTI ED
APPROVATI IN VIA DEFINITIVA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C

La presente Parte Speciale è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IFOM.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati in materia di sicurezza sul lavoro, come meglio indicati nel seguente capitolo 2.

In particolare, la presente Parte Speciale C ha lo scopo di:

- dettagliare delle regole di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di IFOM sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale C;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE

La presente Parte Speciale C si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

E' in vigore dal 25 agosto 2007 la legge n. 123/2007 che estende all'art. 9 la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione della normativa antinfortunistica.

In particolare la predetta legge ha introdotto il seguente art. 25-septies (così come successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - "Testo Unico Sicurezza"):

“Art. 25-septies: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.”

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA

Qualsiasi attività svolta all'interno della Fondazione può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale C.

I profili di rischio relativi a tale tipologia di Reati sono ravvisabili nell'eventuale condotta imputabile alla Fondazione, a fronte di un evidente vantaggio di natura economica e non, consistente nella omissione o nel mancato adeguamento alle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di sicurezza, che come conseguenza dovrebbe portare ad un infortunio di un dipendente/collaboratore.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

La Fondazione ritiene che le componenti di un sistema efficace nella prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale C, che dovrebbero essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello, siano rappresentate da:

1. Il Codice Etico.

Quale espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito.

2. La struttura organizzativa.

In tale contesto, particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ("ASPP"), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), il Medico Competente ("MC"), gli addetti primo soccorso, l'addetto alle emergenze in caso d'incendio – laddove presenti. Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza.

3. La formazione e l'addestramento.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la continua formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal medesimo Modello.

4. La comunicazione ed il coinvolgimento.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

5. Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

Assume in tale contesto particolare rilievo l'adozione di un adeguato sistema di

gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro da implementarsi conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 (ovvero al *British Standard OHSAS 18001:2007*). L'art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, infatti prevede che i modelli di organizzazione gestione e controllo definiti sulla scorta delle suddette Linee Guida si presumono conformi ai requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6).

6. Il sistema di monitoraggio della sicurezza.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica interna (periodica) del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci.

È infine necessario che la Fondazione conduca un'ulteriore periodica attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio della funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni più opportune ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

4.2 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene i principi generali di condotta a cui la Fondazione, i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel rispetto delle previsioni del Modello ed al fine di evitare la commissione di taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale. In particolare:

- aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi;
- attuazione di un sistema di presidi interno che preveda, tra l'altro, la definizione di opportune azioni correttive e/o preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità alle disposizioni di legge ed assicuri il rispetto delle normative specifiche in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- predisposizione di procedure interne e/o note operative a cui i destinatari del Modello ovvero il personale di imprese esterne devono attenersi nell'ambito della loro attività lavorativa all'interno della Fondazione;
- previsione di specifici corsi di formazione per i Dipendenti ed i Collaboratori, differenziato in base alle mansioni svolte;
- esposizione di adeguata informativa al personale esterno in merito ai potenziali rischi cui potrebbero essere esposti, nello svolgimento dell'attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, a quelle antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
- aggiornamento costante del libro infortuni e impegno all'attuazione di misure che riducano il rischio di ripetizione degli infortuni occorsi;
- rispetto da parte dei Soggetti Apicali, dei Dipendenti e dei Collaboratori di ogni cautela possibile (anche non espressamente indicata) volta ad evitare qualsivoglia danno;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Anche in questo contesto, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV provvederà ad effettuare

periodicamente controlli a campione sulla accuratezza delle procedure anche in ambito di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Parte Speciale D
REATI AMBIENTALI

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D

La presente parte speciale D è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai collaboratori della Fondazione.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei reati ambientali, come meglio indicati nel seguente capitolo 2.

In particolare, la presente Parte Speciale D ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i soggetti Apicali, i dipendenti, ed i collaboratori della Fondazione sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale D;
- fornire all'ODV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (Art. 2 del D.Lgs. 121/2011 e Art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015)

La presente parte speciale D si riferisce ai reati realizzabili in danno dell'ambiente che ci circonda, contemplati dall'art. 2 del D.Lgs. 121/2011 e dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015).

Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto e ritenute di interesse per la Fondazione.

2.1 Reati contro l'ambiente in genere

Art. 25 undecies comma 1 lett. a): per la violazione dell'art. 452-bis, comma 5, la sanzione pecuniaria da 250 fino a 600 quote.

Art. 452-bis – Inquinamento ambientale

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”

Art. 25 undecies comma 1 lett. b): per la violazione dell'art. 452-quater, la sanzione pecuniaria da 400 fino a 800 quote.

Art. 452-quater – Disastro ambientale

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”

Art. 25 undecies comma 1 lett. c): per la violazione dell'art. 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da 200 fino a 500 quote.

Art. 452-quinquies. -Delitti colposi contro l'ambiente

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

2.2 Reati in tema di scarichi idrici

Art. 25 undecies comma 2 lett. a):

a) per i reati di cui all'art. 137:

1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Art.137 Sanzioni penali.

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli art.li 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni....omissis...

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato

5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro....omissis...

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli art.li 103 e 104 (scarichi sul suolo e nel sottosuolo) è punito con l'arresto sino a tre anni.omissis...

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Al riguardo rileva il fatto che i comportamenti sanzionabili sono legati allo scarico in fognatura o in corpo idrico superficiale di tutti quegli scarichi “industriali” contenenti le sostanze ritenute pericolose ed elencate nelle tabelle 3A e 5 dell’allegato terzo alla parte quinta del Testo Unico Ambientale.

Ove pertanto non siano presenti, nel ciclo di lavoro e di conseguenza negli scarichi idrici, le sostanze in questione, le condotte sanzionabili dal TUA in relazione al superamento dei limiti di legge allo scarico piuttosto che quelle legate all’assenza di un’autorizzazione o al non ottemperamento delle prescrizioni presenti in essa, non risultano sanzionabili ai sensi del Decreto.

Questo anche se i comportamenti messi in atto dai soggetti Apicali o da loro subordinati, dovessero essere attuati nell’interesse della Fondazione. Nei processi di IFOM sono utilizzate sostanze elencate in tabella 5 e pertanto il presente articolo è applicabile.

2.3 Reati in tema di gestione rifiuti

Art. 25 undecies comma 2 lett. b):

b) per i reati di cui all'art. 256:

1. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
2. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
3. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, *trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli art.li 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. ...omissis...

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. ...omissis...

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

È importante sottolineare come dal campo di applicazione del Decreto sia stato escluso il comma 2 dell'art. 256, che si riferisce al deposito incontrollato di rifiuti o all'immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee. Tuttavia, la gestione non idonea di un deposito temporaneo di rifiuti, soprattutto qualora i termini di legge siano superati in maniera abnorme, potrebbe spingere il magistrato a considerarla nella casistica indicata al comma 1 dell'art. 256, come una vera e propria messa in riserva di rifiuti.

L'attività di miscelazione di rifiuti non è consentita, a meno di essere esplicitamente autorizzati ad effettuarla, e questa risulta essere una problematica particolarmente critica in quanto attuata spesso e volentieri per ottimizzare i trasporti di rifiuti al fine di ridurne i costi, con chiaro vantaggio per la Fondazione. In particolare, nella gestione dei rifiuti liquidi prodotti dai laboratori tale attività è facilmente attuabile.

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi è infine una realtà quotidiana nella struttura di IFOM ed il fatto che sia una fattispecie di reato espressamente indicata dal Decreto deve far riflettere sull'attenzione posta dal legislatore verso le realtà sanitarie/ospedaliere.

Attualmente la gestione di questi rifiuti è condotta correttamente ma è necessario mantenere alta l'attenzione su questo aspetto.

Art. 25 undecies comma 2 lett. d):

d) per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari...omissis...

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

In questo caso il focus viene posto sulla veridicità dei dati dichiarati all'atto della predisposizione di un certificato di analisi utile per la classificazione di un rifiuto.

È evidente anche in questo caso che l'interesse della Fondazione si concretizzerebbe facilmente in un minor costo di trasporto e smaltimento nel caso di una analisi che evidenzia concentrazioni inferiori alle reali di sostanze chimiche pericolose. In questa fattispecie può ricadere anche l'attribuzione di un codice CER errato ai fini di conseguire un risparmio sui costi di smaltimento.

Art. 25 undecies comma 2 lett. f):

f) per il delitto di cui all'art. 260, la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2.

Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,

importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

La fattispecie in questione non si ritiene applicabile al caso di IFOM soprattutto se si considera l'inciso che descrive le attività illecite da porre in atto come continuative ed organizzate. Le eventuali problematiche relative a compilazione di registri e formulari ricadono piuttosto nella fattispecie individuata all'art. 258 del TUA.

Art. 25 undecies comma 2 lett. g):

g) per la violazione dell'art. 260-bis, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.

Art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ...omissis...

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi....omissis...

Anche in questo caso si ritorna a sottolineare l'importanza della veridicità dei dati analitici utili alla classificazione dei rifiuti. È chiaro anche in questo caso l'intento del legislatore di andare a punire quelle attestazioni mendaci eseguite con il chiaro intento di risparmiare sulle spese di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti in questione.

2.4 Reati in tema di emissioni in atmosfera

Art. 25 undecies comma 2 lett. h): h) per la violazione dell'art. 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Art. 279 – Sanzioni ...omissis...

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Nel comma 2 a cui fa riferimento il comma 5 sanzionato ai sensi del Decreto si parla esclusivamente del superamento dei limiti, stabiliti negli allegati al TUA o nei piani di tutela dell'aria, o dell'inottemperanza a prescrizioni autorizzative. Il fatto di non essere

autorizzati ad esercitare un'attività che genera emissione in atmosfera non è pertanto di per se rilevante ai fini del Decreto. Se si esercita un'attività non autorizzata, ma che comunque non genera ai camini delle emissioni che superino i limiti di cui sopra si sarà sanzionati ai sensi del TUA ma non verrà chiamata in causa la responsabilità amministrativa della Fondazione ai sensi del Decreto. Se, in seguito ad un'analisi, invece dovesse essere dimostrato che le attività non autorizzate generano emissioni superiori a tali limiti, si potrà essere sanzionati sia ai sensi del TUA che del Decreto.

Art. 25 undecies comma 4:

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. ...omissis...

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

L'articolo in questione è di interesse più dei produttori, dei commercianti e degli installatori di sistemi di refrigerazione che degli utilizzatori finali. Tuttavia, la responsabilità di un utilizzatore potrebbe essere chiamata in causa in caso di utilizzo di sostanze vietate per il riempimento di circuiti frigoriferi vetusti, che viceversa dovrebbero essere sostituiti in quanto non ricaricabili con gas di ultima generazione.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

Nel presente capitolo sono indicate le attività che IFOM, in conseguenza delle verifiche effettuate e delle indicazioni procedurali riportate al paragrafo 2.2 della Parte Generale, ha identificato come maggiormente esposte alla commissione dei Reati di carattere Ambientale.

a) *Produzione di rifiuti durante l'attività quotidiana dei diversi laboratori e servizi della Fondazione.*

Il rischio inerente all'attività in oggetto consiste nella possibile scorretta differenziazione dei rifiuti nei diversi laboratori, con particolare rischio relativamente alla possibile miscelazione dei rifiuti eseguita nei laboratori stessi. Altro rischio è relativo alla potenziale non corretta conduzione del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari ivi prodotti.

b) *Produzione e ritiro dei rifiuti durante l'attività di pulizia dei locali occupati dalle attività della Fondazione.*

Il rischio inerente all'attività in oggetto consiste nella possibile scorretta differenziazione dei rifiuti nei diversi reparti durante l'esecuzione delle pulizie quotidiane o tecniche, con rischio, anche se limitato, relativamente alla possibile miscelazione dei rifiuti. Il rischio si ritiene limitato in quanto la differenziazione dei rifiuti viene eseguita dai ricercatori.

c) *Scarichi idrici derivanti dall'attività quotidiana dei diversi laboratori e servizi della Fondazione.*

Il rischio inerente all'attività in oggetto si potrebbe potenzialmente esplicitare

considerando l'utilizzo di anche una sola delle sostanze elencate nelle tabelle 3A o 5 dell'allegato 5 alla parte terza. In particolare, la situazione più a rischio riguarda il rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative e normative.

Vi è inoltre la necessità di monitorare l'acquisto ed utilizzo di sostanze rientranti nelle tabelle sopra citate in quanto potrebbero comportare nuove necessità autorizzative e nuovi rischi di superamento dei limiti tabellari.

d) Generazione di emissioni in atmosfera provenienti dalle diverse attività presenti nei siti della Fondazione, come ad esempio servizio di sterilizzazione, attività di laboratorio, conduzione impianti ausiliari.

Il rischio inerente all'attività in oggetto si ritiene limitato per quanto riguarda il superamento dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e dei valori limite di qualità dell'aria, in quanto le emissioni generate dalle attività di laboratorio, e dalle strutture di servizio quali ad esempio la centrale termica, difficilmente saranno superiori ad essi. Tuttavia, non è da escludersi ed in tal caso si segnala che il rischio di inottemperanza di alcune prescrizioni è reale. Vi è inoltre la necessità di monitorare l'acquisto ed utilizzo di sostanze con frasi di rischio R 45-46-49-60-61 in quanto potrebbero comportare nuove necessità autorizzative e nuovi rischi di superamento dei limiti tabellari.

e) Corretta gestione del Deposito temporaneo dei rifiuti presso l'area esterna appositamente adibita.

Il rischio inerente all'attività in oggetto si concretizza nel possibile superamento delle tempistiche previste dalla normativa per la conduzione di un deposito temporaneo di rifiuti. In particolare, il rischio riguarda i rifiuti generati con minor frequenza, per i quali non sono programmati frequenti ritiri da parte dei trasportatori interessati. Presso il deposito temporaneo si palesano inoltre il rischio di non corretta differenziazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ad esempio nella gestione dei RAEE ivi stoccati ed il superamento dei limiti temporali per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari.

f) Classificazione dei rifiuti prodotti e caratterizzazione analitica degli stessi

Il rischio inerente all'attività in oggetto è legata alla corretta classificazione dei rifiuti prodotti ed in particolare alla corretta caratterizzazione analitica degli stessi. Indicazioni volutamente errate potrebbero condurre a referti analitici inesatti, con indicazioni errate relativamente alla pericolosità dei rifiuti e conseguente eventuale risparmio economico sugli smaltimenti.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Le regole generali che devono in ogni caso guidare il comportamento dei soggetti in posizione apicale, dei Dipendenti e dei Collaboratori sono quelle delineate dal D.Lgs. 152/06, cosiddetto Testo Unico Ambientale.

Per aiutare i propri lavoratori nell'ottemperanza di queste regole, la Fondazione si è dotata del presente Modello Organizzativo e di alcune Procedure operative che servano di supporto nelle attività quotidiane e straordinarie.

È stato inoltre implementato un piano di formazione ed informazione volto a rendere edotti tutti i possibili soggetti coinvolti, delle implicazioni ambientali dei loro comportamenti. La formazione in questione è differenziata in considerazione del diverso coinvolgimento degli interessati in processi o aree a particolare rischio di commissione, e sarà

ulteriormente variata per i membri dell'ODV e per i preposti al piano di controllo interno.

4.2 Il sistema di deleghe e procure

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali che deve presentare un sistema di deleghe ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- il potere di gestione conferito con la delega deve essere parametrato alla relativa responsabilità attribuita e ad una adeguata posizione nell’organigramma; in caso di mutamenti organizzativi il potere di gestione attribuito deve essere aggiornato di conseguenza;
- ciascun atto di delega deve indicare in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo od individuo) cui il delegato deve riportare gerarchicamente statutariamente;
- i poteri gestionali del delegato e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procura ad-hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate.

L’ODV verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la coerenza con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al delegato o al procuratore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4.3 Principi generali di comportamento

È fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti e collaboratori, di porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale D o che costituiscano violazioni ai principi ed alle procedure aziendali ivi previste.

I comportamenti dei Soggetti interessati devono essere guidati dalle procedure aziendali definite relativamente alla gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera. Le procedure menzionate trattano i seguenti aspetti che possono riguardare ambiti di commissione dei Reati presupposto ambientali descritti qui nel seguito.

La procedura di gestione dei rifiuti deve tenere in debita considerazione:

- la fase di classificazione dei rifiuti, in modo tale da rendere evidente lo scrupolo posto in essere in questa fase per evitare spedizioni di rifiuti codificati erroneamente;
- la fase di raccolta presso le aree di IFOM ed il successivo conferimento all'area deposito temporaneo;
- la gestione del deposito temporaneo, con l'espressa previsione di evitare la miscelazione di rifiuti, e la definizione delle aree di conferimento degli stessi e delle tempistiche di permanenza dei rifiuti nel deposito stesso;
- la fase di compilazione documentale con un breve compendio delle modalità di compilazione di registri di carico e scarico e dei formulari, in modo che sia evidente che eventuali erronee compilazioni debbano essere poste in atto in contrasto con le indicazioni aziendali;
- la scelta degli appaltatori di riferimento attraverso la verifica preventiva e periodica delle autorizzazioni alla gestione di rifiuti;
- le responsabilità piene o condivise dei diversi Attori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti.

La procedura di gestione delle emissioni in atmosfera deve contemplare:

- la verifica periodica delle necessità autorizzative dei diversi processi aziendali che producono emissioni in atmosfera;
- le modalità e le tempistiche previste per la richiesta di concessione o rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la definizione di un piano di verifiche periodiche per l'analisi dell'ottemperanza delle possibili prescrizioni presenti in autorizzazione;
- la preparazione di un piano di controlli analitici per verificare il rispetto dei limiti imposti sui parametri alle emissioni in atmosfera possibilmente in accordo con le prescrizioni autorizzative e con gli enti di controllo;
- la definizione chiara della messa a disposizione delle risorse finanziarie adeguate per condurre le verifiche di cui ai punti precedenti;
- le responsabilità piene o condivise dei diversi Attori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti.

La procedura relativa agli scarichi idrici deve prevedere:

- il rigoroso monitoraggio della presenza o meno nel ciclo produttivo di una sostanza tra quelle elencate nelle tabelle 3A o 5 dell'allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- la verifica periodica delle necessità autorizzative dei diversi processi aziendali che producono scarichi idrici;
- le modalità e le tempistiche previste per la richiesta di concessione o rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi idrici;
- la preparazione di un piano di controlli analitici per verificare il rispetto dei limiti imposti sui parametri degli scarichi idrici;

- la definizione di un piano di verifiche periodiche per l'analisi dell'ottemperanza delle possibili prescrizioni presenti in autorizzazione;
- la definizione chiara della messa a disposizione delle risorse finanziarie adeguate per condurre le verifiche di cui ai punti precedenti;
- le responsabilità piene o condivise dei diversi Attori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendali rilevante di carattere Ambientale.

Parte Speciale E

REATO CONCERNENTE L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E

La presente Parte Speciale E è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IFOM.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. FATTISPECIE DEL REATO CONCERNENTE L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il nuovo art. 25 duodecies prevede che:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro".

Nello specifico, l'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce quanto segue:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell'art. 22) sono aumentate da un terzo alla meta:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. sono (oltre alle esplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere a) e b)) "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato".

Ricostruita la situazione normativa l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non

sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000,00 Euro, se i lavoratori occupati sono nelle condizioni, secondo le circostanze alternative tra di loro, come sopra riportato. La responsabilità dell'ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In ossequio ai canoni ermeneutici tipici del sistema di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, anche il reato in commento deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Con riferimento agli indici di sfruttamento contemplati al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.: La prima delle tre circostanze previste è dunque di carattere quantitativo, dal dettato normativo, quindi, si evince chiaramente che l'aggravante dello sfruttamento plurimo si applicherà in ogni caso in cui i lavoratori reclutati saranno almeno quattro.

La seconda circostanza punisce il coinvolgimento di un minore non ancora in età di lavoro (l'età minima generalmente prevista dalla legge per svolgere attività lavorativa è di 16 anni compiuti).

Come già il D.Lgs. n. 276/2003 per il reato di intermediazione abusiva e il D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 per il reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, la normativa in parola sceglie di caratterizzare per una maggiore odiosità il comportamento di chi occupa minori extracomunitari ai quali l'ordinamento giuridico non riconosce alcuna possibilità di svolgere una attività lavorativa. La previsione, dunque, si muove nel solco della tutela costituzionale del lavoro minorile, al fine di evitare forme intollerabili di sfruttamento.

Da ultimo, nella terza circostanza dell'occupazione di stranieri senza regolare permesso di soggiorno, il D.Lgs. n. 106/2009 si concentra sulle condizioni lavorative poste in essere dall'intermediario per punire maggiormente l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori "a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Tale ultima circostanza opera dunque quando le prestazioni lavorative richieste ai lavoratori e le condizioni di lavoro nelle quali gli stessi sono stati chiamati a rendere la loro attività lavorativa hanno determinato situazioni di obiettiva esposizione a pericolo grave.

La gravità del pericolo non è misurata dalla norma, mentre la natura di esso sembra doversi necessariamente individuare nelle caratteristiche di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sulla responsabilità diretta degli enti per i reati di occupazione illegale degli stranieri caratterizzate da grave sfruttamento, peraltro, va rilevato che sotto un profilo oggettivo, per effetto dell'art. 5, comma 1, prima parte, del D.Lgs. n. 231/2001, il criterio in base al quale si ascrive all'impresa la responsabilità diretta per il delitto commesso dai suoi rappresentanti o comunque da coloro che per lui operano, esercitandone di fatto la gestione o il controllo, consiste in un "interesse" (prefigurato quale conseguenza del reato) o nel "vantaggio" (utilità concretamente conseguita dal reato).

Peraltro, la responsabilità per il reato di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, non può essere esclusa invocando la buona fede per essersi il datore di lavoro affidato alle assicurazioni fornite dai lavoratori assunti in merito alla regolarità della loro

presenza sul territorio italiano (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 32934 del 11/07/2011).
 Del resto, del reato di cui all'art. 22 comma 12 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, risponde non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze, e quindi occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di irregolarità.

Inoltre va specificato che l'importo della sanzione varierà, pur nel limite massimo fissato dal D.Lgs. n. 109/2012 (ossia Euro 150.000,00), in ragione del valore di una singola quota che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001, va da 258,00 a 1.549,00 Euro, da commisurare in relazione alle "condizioni economiche e patrimoniali dell'ente" (articolo 11, comma 2), inoltre non è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 10, comma 3).

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

- a) Gestione dei rapporti lavorativi/contrattuali con lavoratori stranieri.
- b) Attività di selezione del personale e di assegnazione delle mansioni.
- c) Gestione della documentazione necessaria all'assunzione e della documentazione/informazioni da trasmettersi agli organismi/associazioni per l'impiego e l'immigrazione.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alle fattispecie dei reati presi in esame in questa Parte Speciale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole eventualmente dettate in merito da IFOM.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti/Partner di IFOM di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività inerenti l'assunzione di lavoratori stranieri;
- 2) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle procedure nei confronti delle funzioni preposte alla gestione delle assunzioni di lavoratori stranieri, delle autorità deputate e dell'OdV, non

frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Parte Speciale F
REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F

La presente Parte Speciale F è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IFOM.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. FATTISPECIE DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dispone, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 c.c. (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) con la seguente disposizione: art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il Legislatore italiano ha quindi inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012.

La L. 190/12 è titolata: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; interviene su un duplice fronte:

1. detta disposizioni per la prevenzione, individuando e regolamentando una “Autorità nazionale anticorruzione”, imponendo nuovi obblighi alle Pubbliche Amministrazioni, a valere anche per le società partecipate dalle stesse e per le loro controllate (limitatamente alle attività di pubblico interesse), apportando modifiche normative e delegando al Governo ulteriori interventi in materia (L. 190/12 art. 1 co. da 1 a 74).
2. Interviene sul fronte della repressione, innovando la disciplina del codice penale quanto ai reati di concussione e corruzione, modificando l’art. 2635 c.c. in tema di corruzione tra

privati ed introducendo nuovi reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01 (L. 190/12 art. 1 co. 75 e ss.).

Per quanto qui interessa, la presente parte speciale si sofferma su tale ultimo versante della normativa.

La condotta può consistere nella promessa o nella dazione di danaro o di altra utilità. E' necessario distinguere due diversi gruppi di modalità corruttive che investono diverse attività sensibili o aree di rischio di IFOM. Il primo gruppo riguarderà i processi che possono consentire da un lato la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, dall'altro la formazione della provvista di danaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva. In primo luogo, è immaginabile, infatti, che l'accordo corruttivo possa comportare quale beneficio un sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi all'ente di appartenenza del corrotto. E' da ritenersi marginale per IFOM la possibilità di una tale condotta, in ragione della "peculiarità" dell'attività.

Più complesso è il secondo gruppo di ipotesi comportamentali, ossia le altre utilità, quale contropartita dell'accordo corruttivo. Peraltro, tale espressione può rappresentare l'anello debole dell'impianto normativo che, in assenza di più chiare definizioni, rischia di limitare eccessivamente la libertà d'impresa allargando notevolmente lo spettro delle condotte potenzialmente perseguibili.

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l'art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato "Corruzione tra privati", trova applicazione solamente nei rapporti tra enti. La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra IFOM con società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti di IFOM, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi dell'art. 2635 c.c. è esteso non soltanto gli amministratori, i direttori generali, e, più in generale, coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali, ma anche coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente parte speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscano nell'interesse e a vantaggio di IFOM.

La fattispecie di corruzione tra privati viene inserita nel D.Lgs. n. 231/2001, all'art 25-ter, che prevede la responsabilità per i c.d. reati societari, previsti e puniti dagli artt. 2624 e seguenti del codice civile. Pur rilevando tale collocazione si ritiene di non includere la fattispecie nelle modalità di prevenzione dei Reati Societari e di dedicare, invece, una sezione ad hoc.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635", il quale contempla il "lato attivo" della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di "chiunque" a favore dei soggetti qualificati)

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI CORRUZIONE

TRA PRIVATI

Il Reato descritto al precedente paragrafo è preso in considerazione con riguardo alle ipotesi di accordi corruttivi.

Pertanto, sulla base delle attività di IFOM è stato predisposto un documento denominato "Allegato A" e mantenuto agli atti della stessa, che definisce sia le aree in cui possano essere eventualmente commessi Reati in specie sia le probabili modalità di realizzazione della condotta integrante le fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio così individuate sono i seguenti:

- obbligo di osservare il Codice Etico di IFOM;
- obbligo di osservare le Procedure e/o istruzioni di lavoro predisposti dalla Fondazione;
- divieto assoluto di richiedere, sollecitare, suggerire ad agenti, distributori, collaboratori;
- od altri partners commerciali comportamenti vietati dal presente Modello;
- obbligo di documentare in modo chiaro e trasparente tutti i passaggi delle attività svolte.

4.2 Principi generali di comportamento

IFOM condanna qualsiasi condotta, da chiunque per suo conto posta in essere, consistente nel promettere ed offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a soggetti italiani o esteri, da cui possa conseguire per IFOM un interesse o vantaggio.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Parte Speciale G
REATO DI ADESCAMENTO DI MINORENNI

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G

La presente Parte Speciale G è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IFOM.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- c) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- d) fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. FATTISPECIE DEL REATO DI ADESCAMENTO DI MINORENNI

Il D. Lgs. n. 39/2014 emanato in “*attuazione della direttiva 2011/93/UE2 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*”, reca alcune modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Assume, in tal senso, rilievo l’introduzione – all’art. 25-*quinquies*, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001- del reato di “*adescamento di minorenni*” ex art. 609-undecies cod. pen., tra il novero dei reati presupposto.

Nello specifico, il reato di adescamento di minorenni punisce con la reclusione da uno a tre anni l’adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell’art. 609-undecies c.p. “per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque, pur richiedendo che la persona offesa rivesta una particolare qualifica e, in particolare, abbia un’età inferiore ai 16 anni. È un reato di pericolo, in quanto ai fini della punibilità non si richiede che il minore cada nella rete dell’adescatore, ma è sufficiente che quest’ultimo ponga in essere atti idonei a coartare, non necessariamente in modo violento, la volontà del minore che, proprio in ragione della giovane età si presenta come soggetto debole particolarmente esposto alle influenze provenienti dal mondo degli adulti. Si tratta di un reato a dolo specifico, che deve essere commesso al fine di poter commettere più gravi reati a sfondo sessuale, e rappresenta un’ipotesi residuale di punibilità in quanto viene perseguito nel solo caso in cui gli atti commessi dal soggetto non integrino un reato di maggior gravità.

La configurabilità di tale tipologia di illecito in IFOM non dovrebbe essere esclusa a priori, ma dovrebbero essere esaminate accuratamente tutte le occasioni in cui le attività dell’ente, seppur marginalmente e anche nell’ipotesi in cui le stesse risultino affidate a prestatori di servizi, vedano il coinvolgimento di soggetti minori.

In tali casi occorre che l’ente individui adeguati strumenti per valutare l’affidabilità dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori, rischiando altrimenti di esporsi al c.d. “rischio di contagio” che può provocare, oltre a conseguenze giudiziali, enormi danni reputazionali.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL’AMBITO DEL REATO DI ADESCAMENTO DI MINORENNI

Il Reato descritto al precedente paragrafo è preso in considerazione con riguardo all'attività di YouScientist, ufficio dedicato all'attività di formazione e divulgazione scientifica, attività che viene espletata in particolare verso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e pertanto anche nei confronti di minorenni.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio così individuate sono i seguenti:

- obbligo di osservare il Codice Etico di IFOM;
- obbligo di osservare le Procedure e/o istruzioni di lavoro predisposti dalla Fondazione;
- osservanza di quanto disposto dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2012, "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro".

La norma dispone che "il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quinquies [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] e 609-undecies [Adescamento di minorenni] del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori". L'inadempimento all'obbligo introdotto a carico del datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

4.2 Principi generali di comportamento

IFOM provvede a richiedere il Certificato penale di cui all'art. 25 bis del D.P.R. 313/2012 a tutti i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del D.lgs 39/2014, che espleteranno la loro attività, in tutto o in parte, per la realizzazione dei progetti di YouScientist o che comunque potrebbero entrare in contatto con minorenni.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale Organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Parte Speciale H
REATI TRIBUTARI

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H

La presente Parte Speciale H è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IFOM.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati tributari, come meglio indicati nel seguente capitolo **2**.

In particolare, la presente Parte Speciale H ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di IFOM sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale H;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale H si riferisce ai reati tributari. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

2.1. Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1 e comma 2 bis d.lgs. 74/2000.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2.2. Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

2.3. Reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, d lgs 74/2000.³⁹

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

2.4 Reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, d lgs 74/2000⁴⁰

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la

³⁹ Introdotta con il D. Lgs 75/2020 e prevede la sanzione pecuniaria fino a 300 quote

⁴⁰ Introdotta con il D. Lgs 75/2020 e prevede la sanzione pecuniaria fino a 400 quote

dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2.5. Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1 e comma 2 bis.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti .

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni .

2.6. Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2.7. Reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater, d lgs 74/2000⁴¹

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2.8. Reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per

⁴¹ Introdotto con il D. Lgs 75/2020 e prevede la sanzione pecuniaria fino a 400 quote

un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

3. REGOLE GENERALI

3.1. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione contabile e fiscale, oltre alle regole di cui al presente Modello i Soggetti in Posizione Apicale, i Dipendenti ed i Collaboratori devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure operative per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Fondazione ed in via generale ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso IFOM;
- le norme inerenti il sistema contabile e fiscale di IFOM.

3.2 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di IFOM.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali di IFOM (e dei Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al capitolo 2 della Presente Parte Speciale H o violino i principi e le procedure aziendali previste nella stessa.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla corretta contabilizzazione e al controllo dei documenti fiscali nonché alla conservazione della documentazione stessa (fatture emesse e ricevute) e di quant'altro (come ad es. ricevute fiscali) oggetto di contabilizzazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla corretta predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali (imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero quelle afferenti a interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte) e al deposito delle stesse presso le autorità finanziarie competenti.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione delle suddette dichiarazioni - fatture, ricevute, prospetti e/o dati fiscali o contabili falsi o inesistenti o, comunque, non rispondenti alla realtà,
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure in vigore

riguardo alla situazione contabile e fiscale della Fondazione,

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati fiscali e delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. A tale riguardo, è fatto divieto di:
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto dati contabili nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
 - illustrare i dati contabili e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione contabile e fiscale di IFOM;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità e della conservazione della contabilità fiscale;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione contabile e fiscale.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di documenti contabili o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione della gestione contabile/fiscale da parte del Revisore interno o della società di revisione,
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità,
- esporre nelle predette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti relativi alla situazione fiscale di IFOM,
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (es.: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate, ecc.).
- Tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con le autorità finanziarie competenti.

5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.